



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

UFFICIO AUTONOMO TEMPORANEO

OGGETTO: ORDINANZA DI INGIUNZIONE n. *13* del *09 LUG. 2013*
RECUPERO ONERI CONCESSORI
Ditta: CA. TI. COSTRUZIONI s.r.l..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

Vista la concessione edilizia n. 2 del 10.01.2002 e successiva variante n. 28 del 30.08.2005 (pratica n. 3/001), con la quale la ditta **CA.TI. COSTRUZIONI di Sica Venero Alfio & Giuseppe s.n.c.** è stata autorizzata ad eseguire la realizzazione di un *edificio a pluridestinazione artigianale, commerciale e direzionale nel lotto n. 7 del Piano di Lottizzazione "Colle del Gelsomino"* in catasto al foglio 11, part. 513;

Considerato che, come si rileva dagli atti in Ufficio, la detta costruzione, pur se definita per attività artigianali, commerciali e direzionali all'atto del rilascio della concessione edilizia la stessa è stata considerata per prevalente attività artigianale e gli oneri concessori sono stati limitati al solo contributo per oneri di urbanizzazione mentre in effetti, come si rileva dagli atti in Ufficio, l'attività prevalente è quella commerciale/direzionale.

Considerato che la vigente normativa (art. 10, comma 2, legge 28.01.1977, n.10 e L.R. 27.12.1978, n. 71, art.36), per le **attività commerciali, direzionali e turistiche**, oltre a prevedere il contributo per oneri di urbanizzazione correlato alle dette attività, (che è molto più elevato rispetto alle attività artigianali), assoggetta la loro realizzazione anche al contributo sul costo di costruzione; contributo, quest'ultimo, da determinare sulla scorta della deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 9.11.2010 che ha fissato nella misura del 5% l'aliquota di percentuale applicabile al costo documentato di costruzione.

Considerato, quindi, che alla data del 02.10.2012, l'ammontare del debito nei confronti del Comune era di complessivi **€. 68.967,37** (euro sessantomilanovecentosessantasette/37);

Vista la nota n. 17857 del 02.10.2012, avente anche valenza di avvio del procedimento ai sensi della L. R. 10/91, notificata a mezzo del servizio postale, non ritirata dalla ditta nel termine di giacenza nonostante avviso del 05.10.2012, che in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982 è da ritenere regolarmente notificata, con cui la ditta medesima è stata invitata ad effettuare il pagamento della somma di **€. 68.967,37**, dovuta per le superiori causali;

Considerato che l'avvio di procedimento con invito a pagamento e messa in mora rivolto da questo Comune alla ditta debitrice con la sopradetta nota è rimasto insoddisfatto;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario agire nei confronti del debitore per il recupero del credito, oltre le spese derivanti dal presente procedimento in forza del R.D. 14.04.1910, n. 639;

Visto l'art. 1 della legge regionale n.48/91 che ha recepito, in Sicilia, la legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 28.01.1977, n.10 nonché la legge regionale 27.12.1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del R. D. 14.04.1910, n. 639;

Riconosciuta la propria competenza, per quanto in premessa:

I N G I U N G E

Alla ditta **CA. TI. COSTRUZIONE di Sciacca Venero Alfio & Giuseppe s.n.c.** con sede in ACICATENA (CT), S. Giacomo n. 73, c.f. 02927400875 nella qualità di titolare della concessione edilizia n. 2 del 10.01.2002 e successiva variante n. 28 del 30.08.2005, il pagamento della complessiva somma di **€. 68.967,37** (euro sessantomilanovecentosessantasette/37)-
+9 quale differenza tra l'importo degli oneri concessori (contributo oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) effettivamente dovuto e determinato dall'Ufficio in sede di revisione e quello determinato al momento del rilascio della concessione edilizia predetta.

A S S E G N A

Per il pagamento il termine di giorni **trenta** dalla notifica della presente ordinanza sotto comminatoria, in caso di inadempimento, degli atti esecutivi nei termini di legge;

A V V E R T E

Che avverso il presente provvedimento la ditta interessata potrà proporre ricorso:

- Giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. di Catania ai sensi dell'art. 2, lett.b) e art. 21, della legge 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica;
- In alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi della normativa vigente.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento salvo espresso pronunciamento cautelare reso dall'organo adito.

Atto esecutivo di diritto ai sensi dell'art. 229 del Decreto Legislativo n. 51 del 1998.

In conformità ai principi statutari dell'Ente e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.

Inoltre viene trasmessa al servizio finanziario per i successivi provvedimenti di competenza finalizzati alla riscossione del credito.

Aci Sant'Antonio, 28.06.2013

Il responsabile del procedimento
(dott. arch. Giuseppe Patanè)



Il dirigente
(dott. arch. Giordanna Gurreri)



Io sottoscritto messo comunale dichiaro di avere affisso all'albo pretorio del Comune la presente ordinanza il giorno di domenica / festa, e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi fino al giorno .-

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno di domenica / festa e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi fino al giorno .-

Certifico altresì che avverso la stessa non sono pervenuti opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE